Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Sabato, 11 novembre 1933 - Anno XII** — **Numero 261**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DELL'11 NOVEMBRE 1933-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 63: **Consorzio di credito per le opere pubbliche**: Abbruciamento di titoli ed elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di Credito comunale serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », estratti il 2 novembre 1932 e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso.

(6166)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 64: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza** - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: Elenco dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 per cento di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1933-XI.

(6165)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. 1411.
Istituzione di una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Sentita la 3ª Sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, è istituita in Palermo una R. Scuola tecnica a indirizzo commerciale.
A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilia del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola Tecnica a indirizzo Commerciale di Palermo, visto e firmato d'Ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 13. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola Tecnica a indirizzo commerciale di PALERMO

Art. 1.

La R. Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Palermo, ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di tre corsi completi biennali.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o saranno assegnati, dispone:
1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 152.000;
2° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;
3° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Palermo i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola. L'arredamento e il materiale didattico e scientifico sono forniti dagli Enti locali rappresentati nel Consiglio d'amministrazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale — è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Palermo;
c) di un rappresentante del Comune di Palermo;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla Legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento della tassa di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 16.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, avrà le funzioni del Consiglio un Commissario governativo.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica a indirizzo commerciale di PALERMO

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Gruppo A ruolo e grado		
1. **Direzione** senza insegnamento.	1	A - 7°	—	
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	2	B - 11° - 8°	—	
3. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	2	Id.	—	
4. **Scienze naturali e fisica - merceologia.**	1	Id.	—	
5. **Seconda lingua straniera.**	1	Id.	—	
6. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	
7. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	—	—	1	
8. **Prima lingua straniera.**	—	—	1	
9. **Calligrafia**	—	—	1	
10. **Dattilografia** . . .	—	—	1	
11. **Stenografia**	—	—	1	
12. **Religione**	—	—	1	
13. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	

II. — *Personale amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1412.

Approvazione della tabella contenente il numero degli assessori assegnati ai Circoli di Corte di assise del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 433, che determina la circoscrizione territoriale delle sezioni di Corti di appello in funzione di Corti di assise;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 432, che determina il numero degli assessori, per ciascun Circolo di Corte d'assise;

Visti i Regi decreti 29 ottobre 1931, n. 1394; 5 novembre 1931, n. 1439; 31 marzo 1932, n. 323; 11 maggio 1933, n. 451; 29 maggio 1933, n. 575, concernenti modificazioni ai Regi decreti nn. 432 e 433 sopracitati;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1282, che istituisce undici nuovi tribunali e determina, conseguentemente, la circoscrizione territoriale delle sezioni di Corte di appello in funzione di Corti di assise;

E che, pertanto, va modificata la tabella annessa al R. decreto 432 succitata;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, con la quale è determinato il numero degli assessori per ciascun Circolo di Corte di assise del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 30. — MANCINI.

Tabella contenente il numero degli assessori assegnati ai Circoli di Corte di assise del Regno.

CORTI DI APPELLO	Circoli di Corte di assise	Numero di assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione del Circolo
Ancona	Ancona	30	Ancona
	Pesaro	25	Pesaro - Urbino
	Macerata	35	Macerata - Ascoli Piceno - Camerino - Fermo
Aquila	Aquila	60	Aquila - Avezzano - Sulmona
	Chieti	25	Chieti - Pescara
	Lanciano	30	Lanciano
	Teramo	25	Teramo
Bari	Bari	75	Bari - Taranto
	Foggia	90	Foggia - Trani
Sez. Lecce	Lecce	55	Lecce - Brindisi
Bologna	Bologna	30	Bologna
	Ferrara	20	Ferrara
	Forlì	25	Forlì
	Modena	20	Modena
	Parma	20	Parma
	Piacenza	20	Piacenza
	Ravenna	25	Ravenna
	Reggio Emilia	20	Reggio Emilia
Brescia	Brescia	25	Brescia
	Bergamo	25	Bergamo
	Cremona	20	Cremona
	Mantova	20	Mantova
Cagliari	Cagliari	55	Cagliari - Lanusei - Oristano
	Sassari	55	Sassari - Nuoro - Tempio Pausania
Catania	Catania	100	Catania - Caltagirone
	Siracusa	60	Siracusa - Modica - Ragusa
Catanzaro	Catanzaro	90	Catanzaro - Vibo Valentia - Nicastro
	Cosenza	80	Cosenza - Castrovillari - Rossano
	Palmi	100	Palmi - Gerace Marina

CORTI DI APPELLO	Circoli di Corte di Assise	Numero di assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione del Circolo
Firenze	Firenze	50	Firenze - Pistoia
	Arezzo	20	Arezzo
	Grosseto	20	Grosseto
	Livorno	20	Livorno
	Lucca	30	Lucca
	Pisa	20	Pisa
	Siena	20	Siena - Montepulciano
Genova	Genova	50	Genova
	Massa	20	Massa
	San Remo	20	San Remo - Imperia
	Savona	20	Savona
	Spezia	20	Spezia
Messina	Messina	85	Messina - Patti
	Reggio Calabria	75	Reggio Calabria
Milano	Milano	120	Milano - Busto Arsizio Monza - Varese
	Como	20	Como
	Pavia	20	Pavia - Vigevano
	Sondrio	20	Sondrio
Napoli	Napoli	140	Napoli
	Avellino	50	Avellino - Ariano Irpino - S. Angelo dei Lombardi
	Benevento	50	Benevento
	Campobasso	40	Campobasso - Isernia
	Salerno	60	Salerno
	S. Maria Capua Vetere	90	S. Maria Capua Vetere
Sez. Potenza	Potenza	65	Potenza - Lagonegro - Melfi - Matera
Palermo	Palermo	170	Palermo
	Agrigento	135	Agrigento - Sciacca
	Termini Imerese	50	Termini
	Trapani	110	Trapani
Sez. Caltanissetta	Caltanissetta	120	Caltanissetta - Enna - Nicosia
Roma	Roma	120	Roma - Rieti
	Cassino	35	Cassino
	Frosinone	35	Frosinone - Velletri
	Viterbo	25	Viterbo
Sez. Perugia	Perugia	25	Perugia
	Terni	30	Terni - Spoleto
Torino	Torino	60	Torino
	Cuneo	35	Cuneo - Alba
	Ivrea	25	Ivrea - Aosta
	Alessandria	25	Alessandria
	Asti	20	Asti
	Casale	20	Casale
	Novara	35	Novara - Biella - Pallanza - Vercelli
Trieste	Trieste	60	Trieste - Capodistria - Gorizia
	Udine	25	Udine - Tolmezzo
Sez. Fiume	Fiume	20	Fiume - Zara
	Pola	35	Pola
Venezia	Venezia	35	Venezia
	Belluno	20	Belluno
	Padova	45	Padova
	Rovigo	20	Rovigo
	Treviso	25	Treviso
	Verona	25	Verona
	Vicenza	20	Vicenza
Sez. Trento	Trento	20	Trento - Rovereto
	Bolzano	25	Bolzano

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro di grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1933, n. 1413.

Norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 febbraio 1931, n. 141, che disciplina l'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ammontare dei contributi fissi in favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsti dall'art. 2 comma c) della legge 24 febbraio 1931, n. 141, adeguandoli alle attuali condizioni delle categorie cui fanno carico;

Sentito il Commissario per il turismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo di L. 2.500.000, di cui al comma c) dell'art. 2 della legge 24 febbraio 1931, n. 141, è ridotto, a decorrere dall'anno 1933 e fino a nuova disposizione, a L. 1.600.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è dovuto:

per L. 500.000 dalle ditte ed imprese rappresentate dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e per L. 200.000 dalle altre ditte ed imprese rappresentate dalla Confederazione nazionale fascista del commercio interessate allo sviluppo del turismo; per L. 500.000 dalle Compagnie di navigazione marittima, interessate nel trasporto dei passeggeri, rappresentate dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi e aerei; per L. 150.000 dalle ditte rappresentate dalla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne; per L. 150.000 dalle ditte rappresentate dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione; per L. 100.000 dalle ditte rappresentate dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, interessate allo sviluppo del turismo.

Art. 3.

La ripartizione, fra le ditte interessate, delle singole quote indicate nel precedente articolo, è effettuata proporzionalmente al contributo sindacale obbligatorio.

A tale uopo, entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascuna Confederazione dovrà far pervenire all'Ente nazionale per le industrie turistiche l'elenco nominativo delle ditte o imprese, distinte per categorie, tenute al pagamento del contributo a favore dell'Ente stesso, con l'indicazione dell'ammontare del contributo sindacale obbligatorio imposto nell'anno precedente.

Per quanto riguarda le Compagnie di navigazione marittima le quote saranno calcolate tenendo conto, per ognuna di esse, del movimento di passeggeri, e della rispettiva importanza agli effetti turistici.

Art. 4.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche, in base agli elementi forniti dalle Confederazioni, compila, per ciascun Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, gli elenchi-matricola delle ditte o imprese tenute al contributo di cui all'articolo 2, lettera c), della legge 24 febbraio 1931, n. 141, con l'indicazione della categoria e delle relative quote di contributo, trasmettendone copia ai podestà e alle Prefetture competenti.

Gli elenchi-matricola sono pubblicati per quindici giorni nell'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti: della pubblicazione, a cura e spese dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, è data notizia mediante pubblici manifesti.

Chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, proporre reclamo al prefetto, avverso l'iscrizione, per eccessiva tassazione ovvero per indebito esonero o per insufficiente tassazione di un terzo.

Contro le decisioni del prefetto è ammesso, entro venti giorni, ricorso al Ministero delle corporazioni, il quale decide con provvedimento definitivo, sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali, istituita in virtù dell'art. 1 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.

Art. 5.

Nel mese di aprile di ciascun anno l'Ente nazionale per le industrie turistiche compila i ruoli principali del contributo, comprendendovi le partite non contestate e definite; dal ruolo dovrà risultare la categoria cui il contribuente appartiene, nonchè l'ammontare dell'aggio di riscossione dovuto dal contribuente medesimo. Per le partite omesse e per quelle definite dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.

I ruoli sono resi esecutori dal prefetto e poscia pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio del Comune di residenza degli iscritti. Contro le risultanze dei ruoli gli interessati possono ricorrere al prefetto, entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione, unicamente per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale.

Art. 6.

I ruoli sono rimessi dal podestà, entro cinque giorni successivi alla pubblicazione, all'esattore delle imposte dirette per essere riscossi con le forme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Il contributo è pagato nelle sei rate bimestrali stabilite dall'art. 23 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, a principiare dalla più prossima delle scadenze fissate per i contributi erariali diretti.

Nel caso in cui i ruoli non vengano consegnati all'esattore almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata, essi andranno in riscossione alla scadenza successiva, nella quale i contribuenti saranno tenuti a pagare la prima rata unitamente alla seconda.

Nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato, al netto dell'aggio loro spettante.

Art. 7.

I termini fissati nei precedenti articoli 3, 4 e 5 relativi alla ripartizione delle quote del contributo, alla compila-

zione degli elenchi-matricola e dei ruoli principali sono, per l'anno in corso, fissati rispettivamente al 31 ottobre, al 30 novembre ed al 31 dicembre.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decrti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1933, n. 1414.
Provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1121, portante disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzionae nazionale;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 918, contenente disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di emanare provvedimenti per l'incremento della produzione cinematografica nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietata la proiezione nelle sale del Regno delle pellicole cinematografiche sonore non nazionali ad intreccio di metraggio non inferiore a 1000 metri, il cui adattamento supplementare in lingua italiana — doppiaggio o post-sincronizzazione — sia stato eseguito all'estero.

Art. 2.

Le pellicole sonore non nazionali potranno essere ammesse alla proiezione nelle sale del Regno, purchè il rispettivo adattamento supplementare in lingua italiana — doppiaggio o post-sincronizzazione — sia stato eseguito in Italia con l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) che l'adattamento supplementare sia stato effettuato in studi o stabilimenti situati nel territorio del Regno;

b) che la totalità del personale artistico ed esecutivo impiegato per realizzare tale adattamento, sia di nazionalità italiana.

Le pellicole, eseguite a norma del comma precedente, dovranno portare impressi la denominazione o il marchio dello studio o dello stabilimento nei quali il doppiaggio o la post-sincronizzazione sono stati effettuati, e dovranno essere annunciate al pubblico con l'indicazione che si tratta di pellicole per le quali l'adattamento supplementare in lingua italiana è stato eseguito nel Regno.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, il nulla osta per la rappresentazione in pubblico delle pellicole sonore non nazionali, il cui adattamento supplementare in lingua italiana sia stato effettuato nel Regno, sarà rilasciato dal Ministero dell'interno, previa presentazione da parte dell'interessato, di un certificato dell'Ispettorato corporativo competente per territorio dal quale risulti che l'adattamento supplementare in lingua italiana è stato eseguito con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non hanno riferimento alle pellicole sonore non nazionali di cui sia stata fatta all'estero la edizione in lingua italiana.

Art. 5.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, chiunque effettui nel Regno l'adattamento supplementare in lingua italiana di pellicole cinematografiche sonore estere è tenuto al pagamento di una tassa di L. 25.000, per ognuna delle pellicole estere predette, per le quali dal Ministero dell'interno sia rilasciato il nulla osta a norma del precedente art. 3.

I proventi della tassa suddetta saranno versati in apposito capitolo del bilancio d'entrata.

Art. 6.

I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo la pubblicazione del presente decreto.

L'esonero suddetto verrà concesso dietro esibizione di un certificato rilasciato dal Ministero delle corporazioni, dal quale risulti che la pellicola italiana presentata, per ottenere l'esonero dalla tassa per tre adattamenti supplementari, è stata riconosciuta nazionale.

Ai fini e per gli effetti di cui ai precedenti comma sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la riproduzione in italiano da autori italiani;

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.

Art. 7.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni verrà istituito, a decorrere

dall'esercizio 1933-34, apposito capitolo con lo stanziamento annuo di L. 2.000.000.

Lo stanziamento suddetto verrà impiegato per il pagamento di premi alle pellicole riconosciute nazionali a norma dell'art. 6, proiettate nelle sale del Regno dal 1° luglio 1933 e che presentino pregi di dignità artistica e di esecuzione tecnica.

Art. 8.

È fatto obbligo agli esercenti delle sale cinematografiche di prima e seconda visione assoluta delle dieci città capoluogo di zona cinematografica (Torino, Milano, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) e delle sale di prima e seconda visione delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di proiettare, per ogni tre pellicole cinematografiche sonore di produzione non nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, che risponda alle condizioni stabilite nel precedente art. 6 e non sia stata proiettata nei cinematografi del Regno nelle precedenti stagioni cinematografiche.

In ogni caso nel periodo dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo dovranno essere proiettate nelle sale sopra indicate, per ogni trimestre, non meno di tre pellicole nazionali aventi i requisiti sopraccennati.

Il Ministro per le corporazioni potrà variare, con suo provvedimento, la proporzione delle pellicole prodotte in Italia da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere, in relazione allo sviluppo della produzione nazionale di pellicole cinematografiche sonore.

Art. 9.

Le condizioni di noleggio delle pellicole nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che usualmente si praticano per le pellicole di produzione estera di pari importanza.

Art. 10.

Chiunque intenda produrre una pellicola nazionale ai sensi del presente decreto deve, all'inizio della lavorazione, denunciare all'Ispettorato corporativo competente per territorio il luogo e lo stabilimento nel quale sarà effettuata la produzione, nonchè le generalità e la nazionalità di tutto il personale tecnico, artistico, ed esecutivo che attende alla produzione stessa.

L'Ispettorato, accertato il concorso delle condizioni richieste dal precedente art. 6 apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia.

Contro il diniego dell'Ispettorato corporativo di rilasciare il visto è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 11.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 del presente decreto è demandata ai prefetti del Regno, i quali, in caso di inosservanza, hanno facoltà di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione, sentita l'Associazione sindacale competente.

Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62.

Art. 12.

Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto della entrata in vigore del presente decreto, fosse stato già fatto l'adattamento supplementare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, potranno ottenere il nulla osta di cui all'art. 3 ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purchè tale nulla osta sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sia effettuato il pagamento della tassa stabilita all'art. 5.

Art. 13.

La legge 16 giugno 1927, n. 1121, è abrogata.

È abrogata altresì a tutti gli effetti, con decorrenza dal 1° luglio 1933, la legge 18 giugno 1931, n. 918.

Per l'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'assegnazione del contributo previsto dall'art. 4 della legge 18 giugno 1931 sopracitata alle pellicole nazionali, proiettate nel periodo 1° luglio 1932-30 giugno 1933, sarà sentita una Commissione composta del presidente della Corporazione dello spettacolo, che la presiederà, del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti ed artisti e del presidente della Società italiana degli autori ed editori.

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, saranno emanate le disposizioni per l'assegnazione dei premi di cui all'art. 7 e le altre norme che fossero eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1415.
Riconoscimento della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della Beata Vergine degli Angeli, in Arcola.

N. 1415. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 28 marzo 1932 del Vescovo di Luni-La Spezia, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della Beata Vergine degli Angeli, in Arcola.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1416.
Erezione in ente morale della fondazione « Casa di ricovero d'inabili al lavoro Immacolata di Lourdes », con sede in Pescantina.

N. 1416. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Casa di ricovero d'inabili al lavoro Immacolata di Lourdes », con sede in Pescantina (Verona), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1417.
Erezione in ente morale della fondazione « Ricovero Principe di Piemonte », con sede in Castenaso.

N. 1417. R. decreto 31 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Ricovero Principe di Piemonte » con sede in Castenaso(provincia di Bologna), viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1933.
Approvazione della concentrazione tra le Società anonime « Alleanza Securitas Esperia » e « Securitas Esperia » con sede in Roma, ed autorizzazione alla Società « Alleanza Securitas Esperia » a continuare l'esercizio della assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che le Società di assicurazione « Securitas Esperia » con sede in Roma, e « Alleanza Securitas Esperia » (già Alleanza e Unione Mediterranea con sede in Milano) hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante apporto di attività e trasferimento dell'intero portafoglio della prima di dette Società alla « Alleanza Securitas Esperia »;

Considerato che le predette Società risultano attualmente autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile, guasti macchine, malattie, automobili tutti rischi, grandine, trasporti, cristalli ed aeronautica, nonchè la riassicurazione;

Considerato che l'« Alleanza Securitas Esperia » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 10 ottobre 1933 dalla quale risultano le modalità e le condizioni per la esecuzione della concentrazione deliberata;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo allegato, la convenzione stipulata il 10 ottobre 1933 per notaio dott. Federico Guasti di Milano (n. 33081 di repertorio e n. 19646 progr.) tra la Società anonima « Securitas Esperia », con sede in Roma, e la Società anonima « Alleanza Securitas Esperia », (già Alleanza e Unione Mediterranea con sede in Milano), con sede in Roma, per la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante il trasferimento dell'intero portafoglio della prima di dette società alla « Alleanza Securitas Esperia ».

Art. 2.

La Società anonima « Alleanza Securitas Esperia », con sede in Roma (già Alleanza e Unione Mediterranea con sede in Milano) è autorizzata a continuare l'esercizio nei rami di assicurazione incendio, furti, infortuni, responsabilità civile, guasti macchine, malattie, automobili tutti i rischi, grandine, trasporti, cristalli ed aeronautica, già esercitati dalle due anzidette Società, nonchè la riassicurazione.

Art. 3.

È revocata, nei confronti della Società anonima « Securitas Esperia » con sede in Roma, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami predetti e la riassicurazione.

Roma, addì 1° novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1933.
Sostituzione del presidente della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1931-X, col quale venne costituita la Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;

Veduta la lettera n. 2435-11113 dell'11 settembre 1933-XI con la quale il Ministro per la grazia e giustizia designa il dott. Vincenzo Macedonio, consigliere della Corte di cassazione del Regno per la nomina al posto di presidente effettivo della Commissione citata lasciato vacante da S. E. il dott. Nicola Messina in seguito alla sua nomina a primo presidente di Corte d'appello;

Veduto l'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Macedonio, consigliere della Corte di cassazione del Regno, è chiamato a far parte della Commis-

sione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali, in qualità di presidente effettivo ed in sostituzione di S. E. il dottor Nicola Messina, nominato primo presidente di Corte di appello.

Roma, addì 5 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*: BIAGI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1933.
Modificazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 923, sulla disciplina nell'uso del nome « seta »;
Visto il R. decreto 1° maggio 1932, n. 544, contenente le norme per l'attuazione della legge anzidetta;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO al decreto Ministeriale n. 1119 del 24 ottobre 1933-XI

1. — Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni qui appresso indicate:

a) Nell'intestazione della tariffa ordinaria n. 2 G. V. le voci: « Seta tratta greggia o manifatturata (2); seta artificiale in fili e lamine o lamette (3); tessuti e lavori di seta, tanto naturale che artificiale e filati di cascami delle sete predette » e le note (2) e (3) poste in calce alla detta tariffa, sono annullate e sostituite dalle seguenti:
« Seta greggia o manifatturata (2); seta in tessuti, lavori e filati di cascami; fibre artificiali (rayon e simili) in fili, lamine o lamette (3), tessuti, lavori e filati di cascami ».
« (2) Appartengono alla seta manifatturata l'organzino, la trama, il filo da cucire, da cordoncini, da ricami e gli altri filati di seta ».
« (3) Rientrano nella voce fibre artificiali in lamine o lamette anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di pagliette, visca, crinol, paglia di cellulosa ».

b) Nell'elenco delle merci alle quali è applicabile la riduzione di cui alla serie *B* delle tariffe ordinarie n. 35 e n. 36 P. V. (Esportazione), le voci: « Seta artificiale in fili, in lamine o tessuta » e « seta artificiale (cascami di) » sono annullate e sostituite dalle seguenti:
« Fibre artificiali (rayon e simili) in fili, in lamine o tessute »;
« Fibre artificiali, come rayon e simili (cascami di) ».
Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti voci:
« Filati di fibre artificiali (rayon e simili) e dei loro cascami »;
« Tessuti non nominati di fibre artificiali (rayon e simili) ».
« Tessuti di fibre artificiali, come rayon e simili (lavori non nominati di) ».
Nella voce « Seta tratta greggia o manifatturata » deve essere depennata la parola « tratta ».

c) Nell'elenco delle merci ammesse a fruire della serie *B* della tariffa eccezionale n. 133 P. V. le voci: « Scialli, coperte e sciarpe escluse quelle di seta, tessuti di lana e di cotone anche se misti con seta, o fili metallici », sono annullate e sostituite dalle seguenti:
« Scialli, coperte e sciarpe, escluse quelle di seta e di fibre artificiali (rayon e simili), tessuti di lana e di cotone anche se misti con seta, fibre artificiali (rayon e simili) e fili metallici ».

---

2. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità (volume II delle « Condizioni e tariffe ») le voci:
« Filati di cascami di seta tanto naturale che artificiale »;
« Filati di seta tanto naturale che artificiale »;
« Seta artificiale in fili e in lamine o lamette »;
« Seta tanto naturale che artificiale in tessuti e lavori »;
« Tessuti e lavori di seta tanto naturale che artificiale »; e la nota:
« Appartengono alla seta artificiale in lamine o lamette anche i prodotti che vanno in commercio sotto i nomi di crinol, paglia di cellulosa, pagliette, visca e vistra » che segue la voce « Seta artificiale in fili e in lamine o lamette », sono annullate insieme con le rispettive classificazioni e sostituite dalle seguenti:

« Fibre artificiali (rayon e simili) in fili, lamine e lamette	2	—
« Rientrano nella denominazione « Fibre artificiali in lamine o lamette anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di crinol, pagliette, visca e paglia di cellulosa ».		
« Filati di cascami di fibre artificiali (rayon e simili) . .	2	—
« Filati d cascami di seta	2	—
« Filati di fibre artificiali (rayon e simili)	2	—
« Filati di seta	2	—
« Fibre artificiali (rayon e simili) in tessuti e lavori . . .	2	—
« Seta in tessuti e lavori	2	—
« Tessuti e lavori di fibre artificiali (rayon e simili) . . .	2	—
« Tessuti e lavori di seta	2	—

---

3. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle « Condizioni e tariffe ») sono annullate con le relative classificazioni e note le voci indicate nel seguente elenco *A* e sono aggiunte quelle comprese nel successivo elenco *B*.

A) *Voci da annullare*:

Abiti esclusi quelli di seta.
Camice escluse quelle di seta.
Coperte imbottite:
a) foderate di seta.
Cordoni e cordoncini esclusi quelli di seta.
Corredi esclusi quelli di seta.
Filati di fibre animali, esclusi quelli di seta, cioè filati di lana (compresi quelli a ricciolini) e di pelo di cammello.
Filati non nominati di seta e di cascami di seta:
a) di seta tratta e di cascami di seta tratta.
Per l'imballaggio vedi nota alla voce « seta tratta, greggia o manifatturata ».
b) di seta artificiale e di cascami di seta artificiale.
Maschere di cera, carta, seta, o di tela anche metallica e maschere da scherma.
Passamani esclusi quelli di seta.
Ritagli di tessuti nuovi:
c) di altre fibre - Vedi all. 7, categ. 4ª e 6ª.
I ritagli di tessuti misti di seta, lana, cotone, carta, ecc. si classificano come i ritagli della materia maggiormente tassata.
Scialli esclusi quelli di seta.
Sciarpe escluse quelle di seta.
Seta artificiale:
a) in fili o in lamine - Vedi all. 7, categ. 4ª.
Appartengono alla seta artificiale in lamine anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di lamette di seta artificiale, crinol, paglia di cellulosa, pagliette, visca e vistra.
b) tessuti - Vedi tessuti.
Seta artificiale (cascami di) - Vedi all. 7, categ. 4ª.
Seta tratta, greggia o manifatturata.
Appartengono alla seta tratta manifatturata l'organzino, la trama, il filo da cucire, da cordoncini, ricami e gli altri filati di seta tratta.
La seta deve essere riposta in casse in buono stato od in involti resistenti, le une e gli altri convenientemente ammagliati con corda, i cui capi sono da assicurare con piombi.
Per la seta nera torta, in matasse, sono da osservare le speciali condizioni contenute nell'all. 7, categ. 6ª.
Seta - cordoni.
Per quelli di seta nera vedi all. 7, categ. 4ª.
Seta - filati non nominati, compresi quelli di cascami:
a) di seta tratta e di cascami di seta tratta.

Per l'imballaggio vedi nota alla voce « Seta tratta, greggia o manifatturata.

b) di seta artificiale e di cascami di seta artificiale.

Seta - tessuti - vedi Tessuti.

Stracci:

c) di altri tessuti e stracci di ogni qualità e specie non nominati anche misti con stracci di lana e di seta - Vedi all. 7, categoria 4ª e 6ª.

1. Per stracci s'intendono i pezzi di tessuti usati non atti ad altro che al macero.

I pezzi utilizzabili per le loro dimensioni e stato sono da tassare come i ritagli di tessuti nuovi.

Per eccezione, i capi di vestiario spediti interi si classificano come stracci quando sieno vecchi, logori e non più servibili; in caso di dubbio, ed a richiesta dell'Amministrazione, il mittente od il destinatario dovranno prestarsi a tagliarli in pezzi.

2. Si considerano stracci di seta anche gli stracci di tessuti misti di seta, lana o cotone; e di lana anche quelli di tessuti misti di lana e cotone.

3. La biancheria, quando sia spedita in oggetti interi ma logori e rotti, appartiene alla voce « Biancheria sdrucita ». Come tale si classificano pure i pezzi logori di biancheria che, per le loro dimensioni, siano atti a fare strofinacci.

Tappeti di altre fibre vegetali o di fibre animali - Vedi Tessuti (lavori non nominati di).

Vestimenti esclusi quelli di seta.

B) *Voci aggiunte.*

Abiti esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 46 — — —

Abiti di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 43 — — — —

Camice escluse quelle di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — —

Camice di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Coperte imbottite:

a) foderate di seta . . . . 43 — — — —

a-bis) foderate di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 43 — — — —

Cordoni e cordoncini esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — —

Cordoni e cordoncini di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 43 — — — —

Corredi esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — —

Corredi di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Fibre artificiali (rayon e simili):

a) in fili o in lamine o lamette - Vedi all. 7, categ. 4ª . . . . 43 47 49 — —

Rientrano nella denominazione « fibre artificiali in lamine » anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di crinol, paglietta, visca e paglia di cellulosa.

b) tessuti - Vedi Tessuti.

c) filati non nominati, compresi quelli di cascami . . . . 43 47 49 — —

d) (cascami di) - Vedi all. 7, categ. 4ª . . . 45 54 56 — —

e) cordoni . . . . 43 — — — —

Filati di fibre animali, esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili), cioè filati di lana (compresi quelli a ricciolini) e di pelo di cammello . . . . 45 52 54 — 133B

Filati non nominati di seta e di cascami di seta . 43 — — — —

Per l'imballaggio vedi nota alla voce « Seta greggia o manifatturata »

Filati non nominati di fibre artificiali (rayon e simili) e dei cascami relativi . . . . 43 47 49 — —

Maschere di cera, carta, fibre artificiali (rayon e simili) seta o di tela anche metallica, e maschere da scherma . . . . 44 — — — —

Passamani esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — —

Passamani di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Ritagli di tessuti nuovi:

c) di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 49 54 58 — —

d) di altre fibre - Vedi all. 7, categ. 4ª e 6ª . 57 63 70 — —

I ritagli di tessuti misti di seta, lana, cotone, fibre vegetali (rayon e simili), carta, ecc. si classificano come i ritagli della materia maggiormente tassata.

Scialli esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — 133B

Scialli di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Sciarpe, escluse quelle di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — 133B

Sciarpe di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Seta:

a) greggia o manifatturata . . . . 43 — — — —

Appartengono alla seta manifatturata l'organzino, la trama, il filo da cucire, da cordoncini, ricami e gli altri filati di seta.

La seta deve essere riposta in casse in buono stato od in involti resistenti, le une e gli altri convenientemente ammagliati con corda, i cui capi sono da assicurare con piombi.

Per la seta nera torta, in matasse, sono da osservare le speciali condizioni contenute nell'all. 7, categ. 6ª.

b) cordoni . . . . 43 — — — —

Per quelli di seta nera vedi all. 7, categ. 4ª.

c) filati non nominati compresi quelli di cascami . . . . 43 — — — —

d) tessuta - Vedi Tessuti.

Stracci:

c) di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 51 56 61 — —

d) di altri tessuti e stracci di ogni qualità e specie non nominati, anche misti con stracci di lana di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) - Vedi all. 7, categ. 4ª e ª . . . . . . 61 68 75 — —

1. Per stracci s'intendono i pezzi di tessuti usati non atti ad altro che al macero.

I pezzi utilizzabili per le loro dimensioni e stato sono da tassare come i ritagli di tessuti nuovi.

Per eccezione, i capi di vestiario spediti interi si classificano come stracci quando sieno vecchi, logori e non più servibili; in caso di dubbio, ed a richiesta dell'Amministrazione, il mittente od il destinatario dovranno prestarsi a tagliarli in pezzi.

2. Si considerano stracci di seta o di fibre artificiali (rayon e simili) anche gli stracci di tessuti misti di seta, delle dette fibre artificiali, lana o cotone; e di lana anche quelli di tessuti misti di lana e cotone.

3. La biancheria, quando sia spedita in oggetti interi ma logori e rotti, appartiene alla voce « Biancheria sdrucita ». Come tale si classificano pure i pezzi logori di biancheria che, per le loro dimensioni, siano atti a fare strofinacci.

Tappeti di altre fibre vegetali o di fibre animali o di fibre artificiali (rayon e simili) — Vedi Tessuti (lavori non nominati di).

Tessuti non nominati:

h-bis) di fibre artificiali (rayon e simili) . . 43 — — — —

(lavori non nominati di):

b-bis) di fibre artificiali (rayon e simili) . 43 — — — —

Vestimenti esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 46 — — —

Vestimenti di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Roma, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(6158)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 894 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sabljan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sabljan Antonio, figlio del fu Francesco e di Antich Maria, nato a Pola il 13 gennaio 1904 e abitante a Gallesano (Pola) n. 123, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabbiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4334)

N. 153 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Radessich Giorgio, figlio di Giorgio e di Marina Sorcich, nato a Villa Gardossi (Buie) il 18 aprile 1878 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Paolotich di Domenico e di Antonia Paolottich nata a Grisignana il 1° aprile 1879, ed ai figli, nati a Villa Gardossi: Umberto, il 24 luglio 1905; Antonio, il 30 luglio 1906; Celestina, il 13 luglio 1907; Pasquale, il 22 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4337)

N. 155 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Radessich Giovanni, figlio di Antonio e di Angela Sain, nato a Villa Gardossi (Buie) il 12 luglio 1885 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ursich-Perussich Margherita di Antonio e di Caterina Dubaz, nata a Villa Gardossi il 10 giugno 1884, ed ai figli, nati a Villa Gardossi: Vittorio, il 19 agosto 1914; Rodolfo, il 10 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4338)

N. 896 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Salmich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Salmich Giuseppe, figlio della fu Agnese, nato a Trieste il 19 giugno 1861 e abitante a Valmale (Pola), 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salmi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Paris Mattea fu Matteo e fu Udovicich Caterina, nata a Pisino il 24 febbraio 1862, ed alle figlie, nate a Pola: Maria, il 1° marzo 1891; Antonia, il 16 gennaio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4339)

N. 157 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Matteo, figlio del fu Matteo e della Radessich Marina, nato a Villa Gardossi (Buie) il 16 luglio 1889 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Radessich Marina fu Antonio e fu Stupich Maria ved. di Matteo Rusich, nata a Villa Gardossi il 14 marzo 1865; alla sorella Maria, nata a Villa Gardossi il 13 agosto 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4340)

N. 156 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rusich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Rusich Giorgio, figlio del fu Giorgio e di Pasqua Visintin, nato a Villa Cardossi (Buie) il 13 agosto 1867 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brunich Clementina fu Antonio e fu Maria Beninich, nata a Pisino il 7 maggio 1888, ed ai figli, nati a Villa Gardossi: Giorgio, il 20 luglio 1912, Maria, il 18 luglio 1914, Giuseppe, il 19 settembre 1918 e Salvino, il 18 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4341)

N. 638 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Giugovaz Gregorio, figlio di Antonio e di Barzelatto Eufemia, nato a Rovigno d'Istria il 4 dicembre 1900 e abitante ad Alberese (Stazione ferroviaria) Grossetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitturi Attilia fu Carlo e di Blesich Elvira, nata a Dignano d'Istria il 3 novembre 1905, ed al figlio Aldo, nato a Dignano d'Istria il 20 febbraio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4342)

N. 2152 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bucich Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Fianona, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bucich Antonio fu Giovanni e della fu Budacovich Francesca, nato a Fianona il 30 giugno 1875, residente a Fianona, di condizione stradino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bucich » in « Buzzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla seconda moglie Dettoni Antonia fu Antonio e fu Vosilla Maria, nata a Fianona il 14 luglio 1886, ed ai figli, nati a Fianona dall'or defunta prima moglie Stefania Soldatich: Giuseppina, il 1° luglio 1912; Stefano, il 1° dicembre 1913 ed Alberto il 14 novembre 1917,

nonchè al figlio Salvatore, nato a Fianona da Antonia Detoni il 24 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4343)

N. 1232 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matteicich » è di origine italiana; e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteicich Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Fabris Paola, nato a Pisino il 17 luglio 1876 e abitante a Pisino, via A. Covaz, 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattei ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ferencich Antonia fu Matteo e di Derndich Paola, nata a Pisino il 16 luglio 1875, ed ai figli, nati a Pisino: Giuseppe, il 25 ottobre 1901; Maria, il 29 gennaio 1903; Relina, il 2 luglio 1905 maritata Gottardi; Oscar, il 13 marzo 1908; Antonio, il 16 dicembre 1909; Silvio, il 3 ottobre 1911; Guerrina, il 17 gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4344)

N. 343 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Jakopic Orsola;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese nell'albo pretorio del comune di Erpelle-Cosina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Jakopic Orsola di Stefano e di Caterina Resic, nata a Gorizia il 25 dicembre 1886 e residente a Erpelle-Cosina, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Jakopic » in « Caratti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Giulia, illeg. di Orsola, nata a Gorizia l'8 dicembre 1907, ed ai nipoti, figli illeg. di Giulia Jakopic: Orsola, nata a Pola il 14 novembre 1926 ed Enrico, nato a Canfanaro il 4 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4345)

N. 898 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sardoc », è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sardoc Fausto-Felice, figlio del fu Francesco e della fu Stiglich Francesca, nato a Pola il 15 febbraio 1859 e abitante a Pola, via Medusa, 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sardo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Pola: Giuseppe, l'11 marzo 1860 e Francesco, il 20 gennaio 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4346)

N. 575/1 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Spiller Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pirano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Spiller Antonio di Giuseppe e della fu Maria Lipous, nato a Castelvenere (Pirano) il 17 gennaio 1869 e residente a Castelvenere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Spiller » in « Spilleri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bulfon Maria fu Giacomo e fu Vidonis Maria, nata a Castelvenere il 26 gennaio 1879 ed alla figlia Giuseppina, nata a Castelvenere il 4 settembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4347)

N. 575 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Spiller Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pirano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Spiller Giuseppe di Antonio e di Bulfon Maria, nato a Castelvenere (Pirano) il 4 settembre 1902 e residente a Castelvenere, di condizione cantoniere stradale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Spiller » in « Spilleri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Covacich Anna fu Giovanni e di Coslovich Caterina, nata a Castelvenere il 24 dicembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

73ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana.

Si notifica che nel giorno di martedì 28 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala al pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 73ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, numero 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratti n. 1203 obbligazioni sulle 65.760 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1934, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 11 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6161)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 233.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.05
Inghilterra (Sterlina)	59.80
Francia (Franco)	74.425
Svizzera (Franco)	368.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.653
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12 —
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.537
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.685
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.115
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	89.35
Id. 3.50 % (1902)	88.10
Id. 3 % lordo	64.375
Consolidato 5 %	94.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.875
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.075
Id. Id. Id. 1940	104.825
Id. Id. Id. 1941	104.85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.05

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.